

# Originale Ordinanza Sindacale

<p><b>N. 21 data 26/04/2018</b></p> <p>Classifica VI.9</p>	<p>Oggetto: DEROGA ALLA VIGENTE DISCIPLINA IN MATERIA DI INQUINAMENTO ACUSTICO IN OCCASIONE DELLA FESTA DEL 1° MAGGIO 2018, IN VIA VAL CUVIA, IN PROGRAMMA IL 28-29-30 APRILE E 1° MAGGIO 2018.</p>
--	---

## IL SINDACO

VISTA la richiesta del signor Pierantozzi Cristian, nato a San Benedetto del Tronto il 14.06.1976 ed ivi residente in Via Val Nerina n. 14, in qualità di legale rappresentante dell'A.S.D. AGRARIA CLUB, con sede legale a San Benedetto del Tronto in Via Val Cuvia snc, P. Iva 01442980445, distinta al protocollo generale di questo Ente con n. 22053 del 10.04.2018 e successivamente integrata con e-mal del 19.04.2018 e del 22.04.2018 con cui chiede la deroga all'emissione sonora durante la manifestazione denominata FESTA DEL 1° MAGGIO '18 in programma per i giorni 28-29-30 Aprile e 1° Maggio 2018 in Via Val Cuvia nel quartiere Agraria di Porto d'Ascoli, in quanto non ritiene di rispettare i limiti di rumore della classificazione acustica di zona;

PRESO ATTO dell'organizzazione della manifestazione in argomento che si attuerà in Via Val Cuvia nel quartiere Agraria di Porto d'Ascoli, dalle ore 20:00 alle ore 24:00 dei giorni dal 28-29-30 Aprile e 1° Maggio 2018;

VISTA la perizia tecnica preventiva di valutazione previsionale di impatto acustico, di cui alla e-mal del 19.04.2018, a firma del tecnico competente in acustica, Dott. Pasquale Chicchirichì, definito ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 447/95, nella quale si riferisce che:

*Premessa: Il sottoscritto Dott. Pasquale Chicchirichì, in qualità di tecnico competente in acustica (L. 447/95), a seguito del sopralluogo tecnico presso l'area denominata Piazza Rossa ubicata in via Valcuvia nel Comune di San Benedetto del Tronto (AP), destinata ad ospitare un evento con impiego di impianto elettroacustico per il Festival del 1° Maggio previsto per i giorni 28-29-30 Aprile e 1 Maggio 2018, è stato incaricato dal Comitato Organizzatore, ad esprimere un parere circa il potenziale impatto acustico conseguente all'attività di intrattenimento musicale, al fine di valutare la congruenza con i limiti di rumorosità vigenti.*

*Tipologia e caratteristiche dell'evento: L'allietamento sonoro sarà affidato a gruppi musicali che si esibiranno su un palco all'aperto, con eventuale utilizzo di strumenti musicali di tipo acustico. Caratteristiche temporali: L'attività di intrattenimento musicale sarà svolta durante il periodo notturno, inizierà alle 20:00 e terminerà presumibilmente entro le ore 24:00; comunque saranno rispettati gli orari stabiliti dagli organi preposti.*

*Descrizione ricettori: I principali ricettori sono costituiti dalle civili abitazioni ubicate ad est del fronte del palco. Quest'ultimo sorgerà nella parte nord dell'area prescelta, con gli altoparlanti rivolti verso sud; ad est non vi sono ricettori particolarmente esposti, a sud e a nord gli immobili con unità abitative sono discretamente lontani. Vista la loro vicinanza con il palco, le abitazioni ritenute maggiormente esposte sono sicuramente quelle ad ovest (R1) e saranno interessate dalle onde acustiche che si irradieranno lateralmente al palco.*

*Stima del livello di immissione in prossimità dei ricettori: Le civili abitazioni ritenute maggiormente esposte saranno tutte raggiunte in via diretta dalle onde sonore che si genereranno dall'attività di intrattenimento musicale, è stato ritenuto opportuno prevedere due punti di controllo in prossimità delle stesse: uno per la propagazione laterale nei*

confronti di R1 e R6 e l'altro per la propagazione frontale nei confronti di R2-R5. L'impianto elettroacustico sarà opportunamente tarato effettuando misurazioni in corrispondenza dei recettori suddetti e predisponendo un livello di rumorosità tecnicamente congruo a non superare le soglie di 70 dBA fino alle 24.00...

*Conclusioni: Considerando quanto esposto, in relazione alle misure eseguite e ferme restando le citate limitazioni ai sistemi di amplificazione che saranno installati, si può ritenere che le emissioni di rumore che saranno generate, nelle descritte condizioni di esercizio, non genereranno livelli potenzialmente dannosi presso le abitazioni più prossime.*

CONSIDERATE le finalità dell'iniziativa e l'indubbio valore turistico della manifestazione, idoneo a costituire una sicura attrattiva ed un sicuro richiamo;

CONSIDERATA l'eccezionalità dell'evento e la conseguente necessità di provvedere in merito disponendo le opportune deroghe alla vigente disciplina in materia di immissioni rumorose;

VISTI gli articoli 3, 13 e 50 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 "Testo unico sull'ordinamento delle autonomie locali";

VISTO l'art. 9 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza che prevede come chiunque ottenga una autorizzazione di polizia debba osservare le prescrizioni che l'autorità di pubblica sicurezza ritiene di imporgli a tutela del pubblico interesse;

VISTI gli artt. 68 e 69 del R.D. 18.06.1931, n. 773, "Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza";

VISTI la Legge 26.10.1995, n. 447, D.P.C.M. del 14.11.1977, la Legge Regionale 14.11.2001, n. 28, concernenti la disciplina sull'inquinamento acustico e sulla tutela dell'ambiente esterno e abitativo;

VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n. 896 del 24.06.2003, "Legge quadro sull'inquinamento acustico e L. R. n. 28/2001 – approvazione del documento tecnico Criteri e linee guida di cui all'art. 5, comma 1, punti a) b) c) d) e) f) g) h) i) l), all'art. 12, comma 1, all'art. 20 comma 2 della L.R. 28/2001" con la quale sono stati, altresì, definiti i criteri e le linee guida a cui i Comuni si devono attenere nella redazione della Classificazione acustica del territorio comunale;

DATO ATTO della deliberazione di Consiglio Comunale n. 39 del 19 Aprile 2000 con cui è stato approvato il vigente Piano disinquinamento Acustico in cui è inclusa la "Classificazione acustica" del territorio del Comune di San Benedetto del Tronto nelle zone di destinazione d'uso per gli effetti della normativa in difesa dall'inquinamento acustico;

DATO ATTO della deliberazione di Consiglio comunale n. 68 del 20.04.2007, con cui è stata approvata, ai sensi dell'art. 6 comma 1 della legge n. 447/95 e degli artt. 2 e 4 della L.R. 28/2001, la variante all' "Atto di Classificazione acustica" del Comune di San Benedetto del Tronto nelle zone di destinazione d'uso per gli effetti della normativa in difesa dall'inquinamento acustico;

VISTA la legge regionale 14 novembre 2001, n. 28 "Norme per la tutela dell'ambiente esterno e dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico nella Regione Marche", in particolare l'art. 16 (Deroghe):

"1. Le autorizzazioni per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile, qualora comportino l'impiego di macchinari rumorosi, sono rilasciate dai Comuni anche in deroga ai limiti fissati dall'articolo 2 della legge 447/1995 in base ai criteri stabiliti dalla Giunta regionale;

2. Il Comune fissa i limiti temporali della deroga e le prescrizioni per ridurre al minimo il disturbo;"

## AUTORIZZA

al signor Pierantozzi Cristian, nato a San Benedetto del Tronto il 14.06.1976 ed ivi residente in Via Val Nerina n. 14, in qualità di legale rappresentante dell'A.S.D. AGRARIA CLUB, con sede legale a San Benedetto del Tronto in Via Val Cuvia snc, in occasione della manifestazione denominata FESTA DEL 1° MAGGIO '18, in programma per i giorni 28-29-30 Aprile e 1° Maggio 2018 in Via Val Cuvia nel quartiere Agraria di Porto d'Ascoli, la deroga ai valori limite di immissione di rumore determinati ai sensi dell'art. 4 del D.P.C.M. 14.11.1997, in riferimento all'art. 6, comma 1 lett. h) della legge 26.10.1995, n. 447 e ai valori stabiliti nella classificazione acustica del territorio comunale approvata con D.C.C. n. 68 del 20.04.2007.

L'organizzazione pertanto dovrà rispettare il valore limite assoluto di immissione nel periodo notturno (ore 22-06): di 70 dB (A) dalle ore 20:00 alle ore 24:00 dei giorni 28-29-30 Aprile e 1° Maggio 2018.

## **DISPONE E PRESCRIVE CHE**

riguardo alle misurazioni: durante l'orario di svolgimento della manifestazione di cui trattasi non si applica il limite di immissione differenziale, né altre penalizzazioni (componenti tonali o impulsive), né compensazioni (rumore e tempo parziale). Le misure in esterno, per il riscontro del valore di emissione sonora, vengono eseguite in facciata degli edifici a filo della sede stradale, così come prescritto dal D. M. 16.03.1998 "*Tecniche di rilevamento e misurazione dell'inquinamento acustico*".

Il mancato rispetto delle disposizioni del presente provvedimento comporterà violazione alle norme vigenti, con applicazione delle relative sanzioni previste dalle leggi e/o ordinanze sindacali in materia.

Avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al T.A.R. delle Marche entro il termine di 60 giorni dall'avvenuta pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni.

**IL SINDACO**  
Pasqualino Piunti